CAMERA DEI DEPUTATI N. 3456-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARII)

Presentata alla Presidenza il 14 febbraio 1996

(Relatore: **GIACOVAZZO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 novembre 1995 (v. stampato Senato n. 1960)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(AGNELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MASERA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(LOMBARDI)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(PAOLUCCI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(SALVINI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1995

—

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo culturale con il Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991, è volto a diffondere la lingua, la cultura e la civiltà italiane. In particolare, per quanto riguarda il Cile, da tempo si sentiva l'esigenza di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Stati e tra la società civile cilena e la numerosa comunità italiana che ivi risiede. Finalmente, dopo alcune difficoltà, nel 1991, è stato possibile superare il problema del reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli istituti di istruzione.

Con l'articolo 1, l'Accordo promuove le attività volte alla cooperazione culturale ed artistica che si articola nell'insegnamento della lingua e nella diffusione degli istituti scolastici con il reciproco riconoscimento, appunto, dei rispettivi diplomi (articoli 3, 4, 5 e 6).

Con l'articolo 7, uno dei più rilevanti dell'Accordo, sono definiti i moduli di collaborazione culturale, tra i quali è previsto lo scambio di funzionari di alto livello, di docenti, di ricercatori e di esperti per gettare le basi dei progetti.

L'articolo 8 prevede che ognuna delle due Parti utilizzi il territorio dell'altra ai fini della tutela della proprietà intellettuale, mentre gli articoli 9 e 10 prevedono disposizioni volte ad agevolare l'attuazione dell'Accordo e ad impedire il traffico illegale di opere d'arte.

Infine, l'articolo 11 reca l'istituzione di una commissione mista per il monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo, mentre gli articoli 12 e 13 disciplinano l'entrata in vigore.

Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 22 novembre 1995, è stato esaminato dalla Commissione esteri della Camera dei deputati il 6 febbraio 1996.

Nel corso del dibattito è emersa, ancora una volta, la necessità di intervenire concretamente per la diffusione della cultura italiana nel mondo, come del resto lo stesso Accordo con il Cile prevede. Tale Accordo, però, stanzia un finanziamento di soltanto dieci milioni di lire annue per le attività delle scuole italiane in Cile. Per tale ragione, infatti, i deputati del gruppo di Forza Italia, in Commissione, pur condividendo l'Accordo di collaborazione culturale, si sono astenuti dalla votazione finale.

Pur condividendo anch'io le giuste considerazioni circa la necessità del potenziamento degli strumenti per la diffusione della cultura e della lingua italiana, auspico una sollecita approvazione del disegno di legge n. 3456 nel testo pervenuto dal Senato.

GIACOVAZZO, *Relatore*

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, firmato a Roma il 18 aprile 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 542 milioni per l'anno 1995, in lire 559 milioni per l'anno 1996 ed in lire 542 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

[Stampato su carta riciclata ecologica]

DDL12-3456A
Lire 500